



REGOLAMENTO

AZ. AGRITURISTICA VENATORIA MONTE ARENA SICUREZZA E DIVERTIMENTO

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA PER LE ZONE DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI DA CACCIA

Art. 1

In territorio comunale di Castelbianco (Sv) è istituita, giusta autorizzazione dell'ente competente, la zona "TIPO C" a carattere permanente, per gli scopi di cui al titolo del presente regolamento e con le modalità da cui all' allegato sub A, legge reg. Nr. 29/94, significando che detta zona è utilizzabile tutto l'anno, per prove e gare e per l'addestramento dei cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata in cattività con o senza la possibilità di abbattimento. Tutta la zona in questione è delimitata da tabelle di cm. 25x33 di colore rosso visibili l'una dall'altra, con scritta rivolta verso l'esterno della zona delimitata.

Art. 2

È fatto obbligo ai fruitori della "ZONA C" di rispettare, oltre al presente regolamento, sia la normativa statale che regionale vigente in materia; nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento saranno previste, a cura dell'organo di gestione turnazioni di accesso e tute le necessarie attività atte alla salvaguardia della selvaggina immessa

Art. 3

L'allenamento e l'addestramento dei cani deve avvenire nel rispetto delle norme emanate a tutela degli animali

Art. 4

È vietata ogni tipologia di attività venatoria al di fuori degli orari di apertura

Art. 5

Nelle circostanze di cui all'articolo 3 a cura dell'organo di gestione della "ZONA C" saranno ammessi, sia per osservanza della vigente normativa in materia che per ragioni di sicurezza, un numero massimo di 8 cani

Art 6

Nel campo addestramento "ZONA C" non sono ammessi cani senza numero di identificazione degli stessi (microchip e tatuaggi)

Art 7

Considerata l'impossibilità materiale di verifica della presenza dei microchip sarà il proprietario del cane a certificare che i cani ne sono provvisti, assumendosi ogni responsabilità in merito.

Art. 8

È vietata, per qualsivoglia motivo, l'uscita dai confini di recinzione; qualora questo si verificasse è fatto obbligo di recuperare l'ausiliare nel più breve tempo possibile, con esclusione di ogni responsabilità per il proprietario e/o concessionario della "ZONA C" per gli eventuali danni a persone, animali e cose che i cani, fuoriusciti dalla recinzione, dovessero procurare mentre si trovano all'esterno della stessa.

Art. 9

Le attività di addestramento e allenamento con o senza sparo potranno essere svolte da parte degli interessati purché muniti delle relative autorizzazioni e polizze assicurative previste per legge, nonché del permesso di accesso rilasciato dal gestore della "ZONA C"

Art. 10

È facoltà del gestore o di un suo incaricato di partecipare, anche armato, alle operazioni di addestramento e allenamento con o senza sparo. È altresì facoltà del gestore intervenire, qualora lo ritenesse opportuno e al fine di evitare pericoli, provvedendo, direttamente o a mezzo di suoi collaboratori, all'abbattimento del selvatico/ci.

Art. 11

Alla vigilanza del presente regolamento provvedono i soggetti nell'art. 27 della L.157/92. Sono altresì applicabili tutte le norme relative al maltrattamento degli animali con particolare riferimento all'ART 727 del C.P.

*il responsabile
della "zona c"*

